



## **Circolare 9/2010 – 1 luglio 2010**

### **Nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni verso i paesi black list**

Con decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (*cc.dd. Paesi "black list"-v.allegato*).

#### **Decorrenza**

Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

#### **Modalità di trasmissione**

Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

#### **Periodicità di presentazione**

Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

- cessione di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi;
- acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei €50.000 nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.

#### **Contenuto**

Nel contenuto di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

- a) codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

- d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente domiciliata
- e) periodo di riferimento della comunicazione;
- f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
- g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
- h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

**Sanzioni amministrative**

L'omissione della comunicazione o la presentazione di dati infedeli o incompleti farà scattare sanzioni variabili da €516,00 ad €4.131,00.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Interprofessionale

Allegato: lista dei paesi *Black list*

<b>Paesi a fiscalità privilegiata</b>	
Alderney (Isole del Canale)	Kenia (solo per alcune tipologie societarie)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Angola (solo per alcune tipologie societarie)	Libano
Anguilla	Liberia
Antigua	Liechtenstein
Antille Olandesi	Lussemburgo (solo per alcune tipologie societarie)
Aruba	Macao
Bahamas	Maldive
Bahrein	Malesia
Barbados	Malta
Barbuda	Mauritius
Belize	Monaco
Bermuda	Montserrat
Brunei	Nauru
Cipro	Niue
Corea del Sud (solo per alcune tipologie societarie)	Nuova Caledonia
Costarica	Oman
Dominica	Panama
Ecuador	Polinesia francese
Emirati Arabi Uniti	Portorico (solo per alcune tipologie societarie)
Filippine	Saint Kitts e Nevis
Giamaica (solo per alcune tipologie societarie)	Saint Lucia
Gibilterra	Saint Vincent e Grenadine
Gibuti (ex Afar e Issas)	Salomone
Grenada	Samoa
Guatemala	San Marino
Guernsey (Isole del Canale)	Sant'Elena
Herm (Isole del Canale)	Sark (Isole del Canale)
Hong Kong	Seychelles
Isola di Man	Singapore
Isole Cayman	Svizzera
Isole Cook	Taiwan (Chunghua MinKuo)
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini statunitensi	Uruguay
Jersey (Isole del Canale)	Vanuatu